

N. 512/17 R.G. TRIB

N. 3850/15 R.G. N.R.

DEP. IN CANCELLERIA - ~~UDIENZA~~

il

18.9.18

Ricevuto avviso deposito sentenza da

P.M. il _____

dal P.G. il _____

estratto contumaciale notificato

il _____

IL FUNZIONARIO

N. 323/2018 REG. SENTENZE

N. _____ REG. ESECUZIONE

N. _____ CAMP. PENALE

REDATTA SCHEDA

IL _____

IL FUNZIONARIO



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

SENTENZA

ART. 544 c.p.p.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE

in persona del GIUDICE Onorario **Dr.ssa Giulia PETTI** all'udienza del **22 giugno 2018**, ha pronunciato, in Camera di Consiglio a seguito di richiesta di **Giudizio Abbreviato**, la seguente:

SENTENZA

nei confronti di:

VENDITTI Vittorio, nato a Gambatesa il 31.5.1966 ed ivi residente, Vico I San Nicola n. 5

LIBERO - PRESENTE

IMPUTATO

per il reato p. e p. dall'art. 595 co. 3 c.p. perché, pubblicando sia sul sito internet 'www.gambatesaweb.it', da lui gestito, diversi articoli dal titolo "Visitare il Castello di Gambatesa? DIPENDE!!!" in data 11.04.2015, "Castello di Gambatesa. INTERESSI DA NON DIVULGARE: La vera emergenza!" in data 18.04.2015, "AVVISO DI GARANZIA" in data 4.09.2016 e "Gambatesa contro i nuovi immigrati. Ma è davvero Gambatesa?" in data 21.11.2016, sia sul quotidiano 'Il Quotidiano del Molise' l'articolo dal titolo "Castello di Gambatesa. Vistarlo è un'impresa" in data 14.04.2015, offendeva la reputazione di TESTA Angela asserendo quanto di seguito riportato:

- ✓ "DENUNCIAMI PURE, HO BISOGNO DI SOLDI E FORSE HO TROVATO LA SCEMA CHE ME LI REGALA!!! L'avrà capito Angela Testa?";
- ✓ ".....scemetta scialba ed insulsa, inutile vipera frustrata.....";
- ✓ ".....non volendo perdere più tempo del necessario per mostrare al mondo chi, utilizzando questi strumenti, pensa di ottenere quella visibilità che per il suo aspetto fisico e le di lei personali velleità non riceverà mai dalla società.....";
- ✓ "Si, eccoci al settimo anno di disturbo. Continuo a dar disturbo e continuo a vivere, ingrassando a sfregio di chi mi vorrebbe vedere morto ed invece vede solo il suo fegato che via via si consuma in una battaglia persa. Quest'anno se Dio vuole ho all'attivo anche una querela per diffamazione da chi si vuol mettere in mostro, (parlo di Angela Testa), ...";
- ✓ ".....si dice Sindaca se no la Boldrini 'S'incazza', come fosse un'Angela Testa locale.....".

In Gambatesa, in data 11.04.2015, 14.04.2015, 18.04.2015, 4.09.2016, 14.09.2016 e 21.11.2016

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=

Con l'intervento del P.M.O., Dr.ssa Sabrina SALE e del difensore di fiducia per l'imputato l'avv. Stefano SABATINI del Foro di CAMPOBASSO.

- **Le parti hanno concluso come segue:**
- **Il P.M.:** chiede la condanna alla pena di MESI QUATTRO di reclusione con conversione in pena pecuniaria;
- **la difesa dell'imputato:** chiede l'assoluzione perchè il fatto non sussiste o per non averlo commesso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 18.09.2017, il Pubblico ministero disponeva la citazione a giudizio di Venditti Vittorio per il reato di cui in rubrica.

All' udienza del 15.12.2017 veniva dichiarata l' assenza dell' imputato, atteso che lo stesso aveva ricevuto personalmente la notifica del decreto di citazione a giudizio e aveva nominato un difensore di fiducia; si costituiva parte civile Testa Angela e il difensore di fiducia dell' imputato, munito di procura speciale, chiedeva di definire la posizione processuale del proprio assistito con il rito abbreviato. Ritenuto di poter decidere allo stato degli atti, si disponeva in conformità, acquisendo il fascicolo del P.M. Richiesto alla parte civile se accettava il rito prescelto dall' imputato, questi rispondeva negativamente: il procedimento, pertanto, continuava senza la sua presenza e, all' odierna udienza, le parti concludevano come riportato in epigrafe e il processo veniva definito con sentenza, del cui dispositivo si dava lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

IL GIUDICE ONORARIO

dr.ssa Giulia Petti



A parere di questo giudicante, gli atti presenti nel fascicolo del P.M., utilizzabili per la decisione in virtù del rito prescelto, non sono idonei a fondare la responsabilità dell' odierno imputato in ordine al reato a lui ascritto: il reato di diffamazione, infatti, si realizza con l' offesa dell' altrui reputazione, dove per reputazione deve intendersi una pluralità di doti quali quelle morali (onestà, lealtà, fedeltà), intellettuali (istruzione, educazione, intelligenza, saggezza), fisiche (prestanza, robustezza, sanità) e delle altre qualità che concorrono a definire il pregio, il valore di un individuo nell' ambiente sociale in cui vive. Seppure, nel caso di specie, risulti provato che l' odierno imputato, abbia realmente scritto e divulgato le frasi riportate nel capo di imputazione, va rilevato come esse non appaiono offensive della dignità della persona offesa: in particolare, la frase *“ denunciarmi pure. Ho bisogno di soldi e forse ho trovato la scema che me li regala”* non appare lesiva delle qualità morali, intellettuali o fisiche della persona offesa. Le altre frasi riportate nel capo di imputazione non appaiono ricondursi immediatamente alla persona offesa. Ad ogni modo, la condotta posta in essere rientra nell' ambito del

legittimo esercizio della critica politica e, quindi non integra il reato contestato.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l' art. 530 c.p.p assolve l' imputato dal reato a lui ascritto in rubrica perché il fatto non sussiste.

Motivazione riservata in giorni 90.

Campobasso, 22 giugno 2018.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
D.ssa Monica CUCCHIARELLA

IL GIUDICE ONORARIO
dr.ssa Giulia Petti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL

18.9.18

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
D.ssa Monica CUCCHIARELLA